



Staff 50-18-91

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 18 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile
Staff 91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione
tecnico-amm.va dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

- in caso di documento emanato in formato CARTACEO -
questo spazio viene utilizzato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo
- in caso di documento emanato in formato DIGITALE -
il numero di registrazione di protocollo, se non è presente nei margini di questo foglio, può essere
rilevato:
(per i destinatari che non appartengono all'Amministrazione regionale) nel testo della pec ricevuta
(per i destinatari che appartengono all'Amministrazione regionale)
nel protocollo web, da cui il presente documento può essere scaricato, nonché - se è stato ricevuto in
una casella email o pec, - nel testo della pec ricevuta

Alle Unità Operative Dirigenziali del
Genio Civile, presidio di
protezione civile:

- (501803) Avellino
- (501804) Benevento
- (501805) Caserta
- (501806) Napoli
- (501807) Salerno
- (501808) Ariano Irpino

p.c. alla Direzione Generale

agli Ordini e Collegi Prof.li Tecnici
presenti sul territorio regionale
(in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione
ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013 - come comunicato
con Circolare n°2 prot.99103 del 22/02/2022)

ai Comuni presenti sul territorio
regionale - in quanto titolari di funzioni
in materia di difesa dal rischio sismico ex
L.R.9/83 s.m.i.
(in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione
ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013)

e alla Redazione del sito web istituzionale
(per la pubblicazione ai sensi dell'art.12, co.1,
del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.)
redazione.portale@regione.campania.it

Circolare n° 05 - EDIFICI E STRUTTURE APERTE AL PUBBLICO ADIBITE AL COMMERCIO SUSCETTIBILI DI GRANDE AFFOLLAMENTO - Indicazioni operative.

Ai fini della corretta formulazione della denuncia dei lavori da presentare ai sensi dell'art.2 della L.R.9/83 e dell'art.2 del Reg. Reg.le 4/10 e ss.mm.ii., nonché dei connessi controlli che spettano agli Uffici competenti¹, risulta di fondamentale importanza definire se un edificio o una struttura aperta (o da aprire) al pubblico con destinazione commerciale risulta, o meno, suscettibile di grande affollamento.

In caso affermativo, infatti, essa rientra tra le opere, di interesse statale o regionale, da considerare "rilevanti" in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso² e pertanto, sia che si tratti di nuova costruzione che di intervento su costruzione esistente, nel rispetto dell'art.4, co.1, lett.b)

¹ Uffici regionali del Genio Civile, ovvero Uffici comunali (sia per quanto prescritto dall'art.5 della L.R. 9/83 s.m.i., sia in conseguenza dell'eventuale trasferimento di attività e funzioni ai sensi dell'art.4-bis della L.R. 9/83 s.m.i.), nonché gli altri soggetti di cui all'art.103 del D.P.R. 380/01 s.m.i (o art.29 L.64/74).

² Gli elenchi degli edifici e delle opere infrastrutturali da considerare "rilevanti" in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso sono rinvenibili:

- (per edifici e opere di *interesse statale*) nel Decreto n.3685 del 21/10/03 del Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, emanato con O.P.C.M. del 21/10/03 pubblicato su G.U. n.252 del 21/10/03:
si veda Elenco B - 1. Edifici - punto 1: *Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane*;
- (per edifici e opere di *interesse regionale*) nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 3573 del 05/12/03 pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 26/01/04:
si veda Elenco B - 1. Edifici - punto 7: *Edifici e strutture aperte al pubblico destinate all'erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) suscettibili di grande affollamento.*

pag. 1 di 2

della L.R.9/83 s.m.i. occorrerà che con la denuncia dei lavori venga chiesto il rilascio dell'autorizzazione sismica.

Mentre, da un lato, non vi sono dubbi per i *centri commerciali*, che occorre cautelativamente considerare tra le opere "rilevanti" di interesse regionale perché sono espressamente menzionati nella D.G.R.3573/03, per tutte le altre tipologie di opere adibite al commercio – che non sono espressamente individuate nei provvedimenti che hanno approvato gli elenchi delle opere "rilevanti" – occorre osservare che detti provvedimenti non hanno definito, con valori numerici, delle soglie al di sopra delle quali poter intendere l'opera "suscettibile di grande affollamento".

Per cercare di limitare gli "spazi" di interpretazione, può essere senz'altro utile far ricorso a riferimenti normativi che, seppur riconducibili ad altre materie, si possono in ogni caso prestare alle finalità che qui interessano.

Nel caso di specie, appare plausibile riferirsi³ ai limiti di superficie di vendita indicati nelle categorizzazioni delle attività commerciali "al dettaglio in sede fissa" di cui all'art.23, comma 1, lettere e), f), g) della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7⁴ e ss.mm.ii.; con la sola precisazione che, mentre la legge che disciplina il commercio differenzia le categorie anche in base al numero degli abitanti del Comune, tale differenziazione perde senso ai fini della tutela della pubblica incolumità e, conseguentemente, risulta sicuramente più opportuno abbandonarla facendo riferimento ai limiti – quelli fissati per i Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti – che rispondono al principio di maggiore cautela.

Pertanto:

I. CENTRI COMMERCIALI E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Vanno sempre considerati "rilevanti", oltre ai centri commerciali di qualsiasi superficie, tutte le strutture di vendita (comunque denominate) aventi area di vendita > 1.500 mq.

II. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Stante il ruolo ricoperto (con le connesse responsabilità), **spetta al progettista valutare se l'opera (comunque denominata) è suscettibile di grande affollamento e – conseguentemente – da considerare "rilevante".**

Trattasi di opere aventi: 150 mq < area di vendita ≤ 1.500 mq.

Laddove gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori non presentino un calcolo dell'affollamento adeguatamente circostanziato (sulla base di dati ricavati dalla letteratura tecnica), occorrerà chiederne le opportune integrazioni.

III. "PICCOLE" STRUTTURE DI VENDITA (ESERCIZI DI VICINATO)

Fatti salvi casi particolari da valutare singolarmente, non vanno considerate "rilevanti" le strutture di vendita (comunque denominate) aventi area di vendita ≤ 150 mq, anche se il progettista ha cautelativamente effettuato il calcolo facendo riferimento alla classe d'uso III.

Il Dirigente
Ing. Sergio Caiazzo

³ come opportunamente segnalato dall'Ufficio del Genio Civile di Caserta con comunicazione prot.351507 del 07/07/2022

⁴ Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11